Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

PROVVEDIMENTI PREVISTI
dal decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6:
Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate

- XVIII -

LENTE DI INGRANDIMENTO

INDICE

Pag.

PREMESSA 4

TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE 10 DICEMBRE 2013, N. 136, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2014, N. 6: *DISPOSIZIONI URGENTI DIRETTE A FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI E INDUSTRIALI ED A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE AREE INTERESSATE*..... 5

PREMESSA

La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, *intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.*

Già con i Focus *mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.*

In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.

Dopo un anno dall'avvio della Collana editoriale LENTE DI INGRANDIMENTO *è stata inaugurata la Sezione "Zoom":*

In essa troveranno collocazione, in corrispondenza di ciascuna legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale a decorrere dall'anno 2014, le tabelle riepilogative degli adempimenti da esse previsti.

Si vuole, in tal modo, dare sistematicità alla segnalazione degli atti normativi secondari previsti dalle leggi approvate, riservando alla Collana editoriale originaria la pubblicazione di dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi, gli adempimenti effettuati, a conclusione di un apposito monitoraggio.

TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI
dal decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136[1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6[2]:
Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
Art. 1, co. 1	Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania	**25 dicembre 2013** *15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto*	Direttiva che definisce gli indirizzi comuni e le priorità in base alle quali vengono svolte le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione[3].	Il 23 dicembre è stata emanata, in anticipo rispetto al termine. la prevista direttiva con la quale sono stati individuati i 57 comuni delle province di Napoli e Caserta considerati prioritari nell'indagine
Art. 1, co. 1-*bis*	Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania	**11 marzo 2014** *entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto*	Direttiva che definisce gli indirizzi comuni e le priorità con le quali sono svolte le attività di cui al comma 1-*bis*.	
Art. 1, co. 4, quarto periodo	Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute		Decreto che può disporre la revoca dell'indicazione dei terreni[4] solo dopo che sia stato consentito l'accesso, se dalle risultanze delle indagini sia dimostrata l'idoneità di tali fondi alla produzione agroalimentare.	

[1] Il decreto-legge è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2013 ed è entrato in vigore il giorno stesso.
[2] La legge di conversione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2014, ed è entrata in vigore il 9 febbraio 2014.
[3] L'indagine è svolta dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania.
[4] Nel caso sia comunque impossibile, per causa imputabile ai soggetti di cui al primo periodo, l'accesso ai terreni, questi sono indicati tra i terreni di cui al comma 6, primo periodo.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
Art. 1, co. 4, quinto periodo	Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute		Decreti interministeriali con i quali può essere disposta, su istanza dei soggetti interessati, la revoca dell'indicazione tra i terreni di cui al comma 6, qualora sia stata posta in essere la bonifica o sia stata rimossa la causa di indicazione per provate e documentate motivazioni.	
Art.1, co. 5, secondo periodo	Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania	*Entro trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al primo periodo*[5].	Direttiva con la quale possono essere indicati altri terreni della regione Campania destinati all'agricoltura o utilizzati ad uso agricolo da sottoporre alle indagini tecniche ai sensi dell'articolo 1.	
Art.1, co. 6	Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute	*Entro i quindici giorni successivi alla presentazione dei risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo e al terzo periodo del comma 5*	Distinti decreti interministeriali con i quali sono definiti i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse.[6]	

[5] La relazione è presentata, entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva di cui al comma 1 dell'articolo 1, da parte degli enti di cui al medesimo comma ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate.

[6] Con i decreti di cui al primo periodo possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari. Ove sulla base delle indagini di cui al comma 5, non sia possibile procedere all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del comma 6, con i decreti di cui al primo periodo possono essere altresì indicati i terreni da sottoporre ad indagini dirette, da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
Art. 1, co. 6-*sexies*[7]	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano	**10 maggio 2014** *entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione*	Regolamento[8] che definisce i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica[9].	
Art. 2, co. 2	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale	*Entro trenta giorni dall'adozione del primo decreto di cui all'articolo 1, comma 6*	Decreto che istituisce una Commissione[10].	

[7] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 166, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
[8] Adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
[9] Con il regolamento si provvede, altresì, alla verifica ed, eventualmente, alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n.185.
[10] La Commissione è composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, e da un rappresentante ciascuno del Ministro per la coesione territoriale, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della regione Campania, nonché dall'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania. La Commissione può avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche internazionali; agli esperti non sono corrisposti gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
Art. 2, co. 4	Comitato interministeriale d cui all'articolo 2, comma 1[11]	*semestrale*	Predispone una relazione da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti nonché il rendiconto delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora disponibili. Le opere e gli interventi di bonifica sono attuati unicamente facendo ricorso a bandi a evidenza pubblica.	Il Comitato, in data 6 febbraio 2014, all'indomani della conversione in legge del decreto, si è riunito per la prima volta a Palazzo Chigi
Art. 2, co. 4-*ter*	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	**10 maggio 2014** *Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto*	Adotta il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	
Art. 2, co. 4-*septies*	Ministero della salute, sentiti le regioni Campania e Puglia e l'Istituto superiore di sanità		Stabilisce le modalità con cui sono trasmessi, in forma aggregata, i dati raccolti nel corso delle attività di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies*[12].	

[11] Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro della difesa. Il Presidente della regione Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato. Al Comitato spetta altresì la supervisione delle attività della Commissione di cui al comma 2.

[12] Non è stabilito con quale tipo di atto.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
Art. 2, co. 4-*octies*	Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.		Decreto che provvede al riparto delle risorse integrative di cui al primo periodo del comma 4-*octies* [13].	
Art. 2-*bis*, co. 2	Ministro dell'interno, di concerto con Ministri della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze	**10 aprile 2014** *entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto*	Decreto che definisce le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata, da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno disponibili a legislazione vigente, nonché le modalità attuative delle disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle opere e negli interventi di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate.[14]	

[13] Si tratta della spesa di 25 milioni di euro e, per l'anno 2015, della spesa di 25 milioni di euro, a valere sulle risorse complessivamente finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate, da destinare alle regioni Campania e Puglia ad integrazione di quelle ad esse spettanti.

[14] Con il medesimo decreto, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, è istituito il Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate (GIMBAI), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti. Con lo stesso decreto sono definite le funzioni e la composizione del gruppo, che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2. Ai sensi del comma 4, lo schema del decreto di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica che ne evidenzi la neutralità finanziaria, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
Art. 2, co. 6 Secondo periodo	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze	**11 marzo 2014** *entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto*	Decreto che definisce le modalità attuative del comma 6 e prevede la costituzione, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Napoli, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto dell'articolo 2.	
Art. 2 co. 6 Terzo periodo	Governo	*Annuale*	Presenta alle Camere una relazione concernente l'attuazione del comma 6.	
Art. 3, co. 2-*quater*	Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministri dell'interno e della difesa		Decreto che determina l'indennità onnicomprensiva da attribuire agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nel contingente di cui al comma 2[15]	
Art. 3, co. 2-*quinquies*	Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa	**11 marzo 2014** *entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto*	Trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147[16]	

[15] La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

[16] Si tratta di risorse per assicurare la prosecuzione degli interventi in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
Art. 5, co. 2	Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con Ministero dell'economia e delle finanze		Decreto che disciplina la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell'Unità tecnica-amministrativa[17].	
Art. 5, co. 5	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Decreto che disciplina le attribuzioni, il trattamento economico e le procedure operative della struttura commissariale[18] [19].	
Art. 6, co. 1, lett. *a)*[20]	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione civile, regioni o province autonome interessate	*Entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina può comunque essere adottato.*	Si pronunciano, ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del comma 1, in merito alla nomina dei commissari straordinari delegati con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale.	

[17] A valere sulle residue disponibilità presenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012.

[18] Si prevede che il Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 sia autorizzato ad avvalersi, per l'espletamento delle attività di cui al comma 5 dell'articolo 2, di personale, anche già operante, nel limite organico previsto dall'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4021 del 4 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 2012.

[19] Si tratta delle gestioni commissariali riguardanti: gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvolturno (art. 11 dell'O.P.C.M. 3891/2010); la situazione di inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova (O.P.C.M. 3554/2006) prorogati dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014.

[20] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
Art. 7, co. 1, lett. *a)*[21]	Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito Ministro della salute	*entro quindici giorni dalla proposta e comunque entro il* **28 febbraio 2014**	Decreto con il quale è approvato il piano di cui al comma 5[22].	
Art. 7, co. 1, lett. *a)*[23]	Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico[24]		Decreto con il quale è approvato il piano di cui al comma 6[25].	
Art. 7, co. 1, lett. *e)*[26]	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Decreto che adotta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi[27]	
Art. 8, co. 1[28]	Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con Presidente della regione Puglia	**11 marzo 2014** *entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto*	Direttiva che definisce gli indirizzi comuni e le priorità in base alle quali devono essere svolte le attività di analisi e la pubblicazione dei dati dello studio epidemiologico "Sentieri", relativo ai siti di interesse nazionale pugliesi ed effettuato dal 2003 al 2009[29].	

Deliberato il 10 febbraio 2014.

---

[21] In realtà il riferimento normativo è l' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.
[22] Si tratta del cosiddetto "piano ambientale".
[23] In realtà il riferimento normativo è l' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.
[24] Formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano.
[25] Si tratta del cosiddetto "piano industriale".
[26] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.
[27] La determinazione costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non è necessaria la valutazione ambientale strategica.
[28] In realtà il riferimento normativo è l'articolo 2-*quinquies*, comma 4-*ter*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.
[29] La direttiva si occupa, altresì, dell'aggiornamento e del potenziamento dei medesimi studi epidemiologici, relativi alle contaminazioni delle aree della regione Puglia, con particolare riferimento ai registri delle malformazioni congenite ed ai registri dei tumori, nonché dell'elaborazione di dati dettagliati in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riguardo ai casi di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili.

Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

XVIII **- Provvedimenti previsti dal decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6*: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.***
XVII **- Provvedimenti previsti dal decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5*: Disposizioni urgenti concernenti 1'IMU, 1'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.***
N. XVI - XVII. Manovra di bilancio 2014.
N. XV - XVII. Provvedimenti previsti dall'A. S. n. 1061: *Istituzione del marchio* "Italian Quality".
N. XIV - XVII. **Adempimenti previsti dal "decreto istruzione": *decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.***
N. XIII - XVII. **Nota breve sul "decreto IMU".**
N. XII - XVII. **Agenda digitale italiana *(Parte II).***
N. XI - XVII. **Le tante cose "da fare" nel "decreto del fare"*: decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.* Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*. Parte II (Modifiche apportate nell'*iter *parlamentare).***
N. X - XVII. **Le tante cose "da fare" nel "decreto del fare"*: decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.* Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*. Parte I.***
N. IX - XVII. **Agenda digitale italiana *(Parte I - Primi provvedimenti attuativi).***
N. VIII - XVII. **Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute *(Adempimenti relativi al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, a sette mesi dalla sua entrata in vigore).***
N. VII - XVII. **Legge 6 novembre 2012, n. 190: *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (Adempimenti nella relazione Governo-Parlamento a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge).***
N. VI - XVII. **Le Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sul Consiglio europeo del 22 maggio 2013.**
N. V - XVII. **La riorganizzazione delle Agenzie fiscali.**
N. IV - XVII. **Dalla *legge comunitaria* alla *legge europea* e *di delegazione europea.***
N. III - XVI. **Legge 28 giugno 2012, n. 112: *"Disposizioni in materia di riforma.***
del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". (Provvedimenti attuativi a nove mesi dalla data di entrata in vigore).
N. II - XVI. **Legge 24 dicembre 2012, n. 243: *Disposizioni per 1'attuazione del principio del pareggio di bilancio.***
N. I - XVI. **Legge 24 dicembre 2012, n. 234: *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.***

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: ANNA RITA LORUSSO
TEL. 06/6706-2124; e-mail annarita.lorusso@senato.it
SEGRETERIA: tel. 06/ 6706-3437